



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

Il Tribunale di Locri, in persona del Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 804/2014 R.G., introitata in decisione all'udienza del 7 dicembre 2017, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

CARAFFA VINCENZO (C.F.: CRF VCN 50P14 C285Y), nato a Caulonia il 14.09.1950, e **DEMARCO CARMELA** (C.F. DMR CML 57M56 F112X), nata a Melito Porto Salvo il 16.08.1957, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Amato,

opponenti

E

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Antonio Lucifero, con sede in Crotona via Napoli n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Viotti,

opposta

OGGETTO: Opposizione a precetto.



CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza del 7 dicembre 2017.

IN FATTO ED IN DIRITTO

§1. La causa verte sull'opposizione proposta da Caraffa Vincenzo e da Demarco Carmela avverso il precetto loro notificato dalla Banca Popolare del Mezzogiorno il 24 aprile 2014, con cui è stato intimato il pagamento della somma di €80.174,24 oltre interessi al tasso convenzionale ed accessori (nel rispetto della legge 108/96), in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 117-12626470 del 31 luglio 2009.

Assumono precisamente gli opposenti, con il primo motivo di opposizione, la nullità del contratto di mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. conseguente all'applicazione di interessi moratori usurari e, con il secondo motivo di opposizione, la genericità dell'atto di precetto.

§2. Tali assunti sono contestati dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, che rileva, quanto alla prima doglianza, che non sono stati superati i tassi soglia e che ad ogni modo gli interessi moratori hanno diversa natura e funzione rispetto agli interessi corrispettivi, e in ordine alla seconda doglianza che l'atto di precetto rispetta tutti i requisiti di legge ed è "*di facile lettura*" in ragione del suo contenuto determinabile *per relationem*, in rapporto al contratto di mutuo.

§3. Il secondo motivo di opposizione, che si esamina per primo per ragioni di priorità logica, non è meritevole di accoglimento, poiché il precetto contiene tutti gli elementi atti a dare contezza dei criteri di calcolo delle somme in esso esposte.

§4. Il primo motivo di opposizione, nei termini in cui è stato formulato, non coglie nel segno.



Al riguardo giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina antiusura riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 23192 del 2017; v. altresì Cass. n. 5598 del 2017, Cass. n. 350 del 2013, Cass. n. 5324 del 2003 e Cass. n. 5286 del 2000).

A fondamento di tale soluzione sta essenzialmente la considerazione che l'art. 644, comma 4, c.p., che pure non menziona espressamente gli interessi moratori, letto unitamente all'art. 1 d.l. n. 394 del 2000, che parla di interessi dovuti a «*qualunque titolo*», assume una portata essenzialmente onnicomprensiva, assoggettando alla valutazione di usurarietà anche gli interessi di mora.

L'argomento principe che affiora dalle pronunzie della Cassazione è dunque quello letterale, già seguito dalla Corte costituzionale, anche se in via del tutto incidentale, nel 2002 (cfr. Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29).

A tale argomento si accompagna, in un precedente, quello sistematico, incentrato sull'omogeneità di trattamento delle due categorie di interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, pure a fronte della diversità di funzione.

Si afferma in specie, sotto tale profilo, che non v'è ragione per escludere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, dal momento che <<*la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli*



interessi moratori sono dovuti nella stessa misura". Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sè il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge>> (così Cass. n. 5286 del 2000).

Ora, come è noto, una parte della giurisprudenza di merito dissente dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sottolineando che la Corte di cassazione non terrebbe conto del fatto che gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si riferiscono ai soli interessi corrispettivi ed, inoltre, che gli interessi moratori sarebbero estranei alla rilevazione del TEGM (cfr. per tutte Trib. Verona, 30 aprile 2014).

E' tuttavia da privilegiare la diversa ricostruzione della S.C., che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.

Sul punto, pare in primo luogo decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi convenuti a *«qualunque titolo»*, il che consente di ritenere ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi di mora.

Inoltre, sotto altro profilo, il fatto che il TEGM sia determinato senza alcuna rilevazione del tasso degli interessi moratori si spiega in ragione della sua funzione di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (v. art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996), distinti per classi omogenee di operazioni *<<tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie>>* (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari *<<il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>*.

La rilevazione del TEGM è cioè rivolta a cogliere la fisiologia, non la patologia del fenomeno, sicché è coerente che in tale rilevazione non siano



compresi gli interessi di mora convenzionali, data la loro natura di prestazione non necessaria, ma eventuale, che viene in gioco solo in caso di inadempimento del mutuatario.

Viceversa, il TEG, come sottolineato in dottrina, ricomprende ogni onere in concreto sopportato per l'erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non, per cui ben può una voce di costo non essere inclusa nella rilevazione del valore medio di mercato, ma rientrare nel calcolo del TEG per la verifica d'usura.

Inoltre, se è vero che le Istruzioni della Banca d'Italia escludono (v. par. C4) il tasso di mora dalla rilevazione del TEGM, *<<ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento>>* (così Trib. Torino, 27 aprile 2016 e 13 settembre 2017), la mora ben può tuttavia essere compresa nel calcolo del TEG da porre a confronto con la soglia d'usura.

Del resto, il tasso-soglia non si identifica con il TEGM, ma con tale valore aumentato all'epoca della stipulazione del contratto per cui è causa della metà ed oggi di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (ma entro il limite massimo di incremento di non più di otto punti percentuali rispetto al tasso medio effettivo globale), e ciò serve proprio a tener conto di "variabili" inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali rientra anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.

Posto quindi che lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi, sia sugli interessi moratori, va altresì chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di



interessi, senza sommarli tra loro, come è stato invece sostenuto in qualche isolata pronuncia di merito.

Il riferimento operato da Cass. n. 350 del 2013 (citata dagli opposenti) alla <<determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora>> intende infatti semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi.

La tesi del cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi non è dunque in alcun modo convalidata dalla S.C., neanche a seguito della recente ordinanza n. 23192 del 2017 (menzionata nella comparsa conclusionale di parte opponente), in cui si legge che la cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori non può essere esclusa *a priori* o in maniera apodittica.

E ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, la questione affrontata dalla Sesta Sezione (dinanzi al ricorso della banca, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, in rapporto alla riconosciuta rilevanza degli interessi moratori al fine del superamento del tasso soglia ed alle relative conseguenze giuridiche) non verte sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, non operata dal giudice di merito ed ovviamente non richiesta dalla banca.

In secondo luogo, la Cassazione non si sofferma su metodologie e criteri di verifica dell'usura, limitandosi a reiterare il proprio orientamento secondo il quale pure gli interessi moratori debbono essere sottoposti al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, di tal che il riferimento al "cumulo" non va inteso in termini matematici, ma semmai giuridici, nel



senso di rapportare il “costo” dell’operazione creditizia nel suo complesso, che è oggetto della verifica di cui alla L. n. 108 del 1996, alla diversa natura e funzione degli interessi, senza legittimarne alcuna sommatoria.

Del resto, è di tutta evidenza che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono dovuti in via alternativa tra loro, e che la sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo”, in quanto percentuale afferente ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

La tesi del cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi si rivela allora del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico (cfr. per tutte Trib. Milano, 9 novembre 2017, n. 11275).

§4.1- Ciò posto, nel caso di specie dall’esame del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 31/07/2009 si evince (tra l’altro):

-che si tratta di un mutuo fondiario (dell’importo di €100.000,00) a tasso variabile con iscrizione di ipoteca;

-che il tasso annuo nominale è del 3,80%, pari a 2,30 punti in più del saggio nominale annuo d’interesse risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell’Euro Interbank Offered Rate- Euribor 6 mesi lettera, colonna 365, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, media pari alla data di sottoscrizione del contratto all’1,50%;

-che l’I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) è pari al 4,170 per cento;

-che il tasso di mora è pari a 3 punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell’inadempimento.

Atteso dunque che al momento della stipulazione del mutuo il tasso soglia era del 5,085% (tasso medio 3,39 aumentato della metà), gli interessi di mora, ammontanti all’epoca della convenzione a 6,80%, risultano (a



differenza degli interessi corrispettivi) usurari (come anche verificato dal CTU, dr. Eugenio Triveri).

§4.2. Accertato quanto sopra, occorre soffermarsi sulle conseguenze giuridiche dell'usurarietà dei soli interessi moratori.

Secondo l'impostazione degli opposenti, di recente fatta propria dalla già menzionata ordinanza della S.C. del 4 ottobre 2017, la clausola sugli interessi moratori convenzionali usurari sarebbe da assoggettare all'art. 1815 comma 2 c.c., sul presupposto che tale norma prevede il rimedio specificamente deputato a contrastare il fenomeno degli interessi usurari.

In quest'ottica, precisamente, la disposizione appena menzionata esprimerebbe *<<un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394>>* comporterebbe *<<la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della 'soglia' di cui all'art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96 (...)>>* (le parti tra virgolette sono tratte da App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342).

Tale soluzione non appare tuttavia condivisibile.

Ed invero, la stessa non considera che l'art. 1815, comma 1, si riferisce esplicitamente ai soli interessi corrispettivi e che l'interpretazione sistematica della disposizione induce a concludere che lo stesso ambito di applicazione abbia anche il comma 2, tenuto altresì conto che gli interessi di mora, a differenza di quelli corrispettivi, ineriscono alla "patologia" del



rapporto ed hanno carattere meramente eventuale, intervenendo in ipotesi di inadempimento del debitore.

Inoltre, estendere la norma per la quale *<<se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>>* anche agli interessi convenzionali moratori significherebbe premiare l'inadempiente per il fatto di essere tale, con il conseguente rischio di favorire comportamenti opportunistici da parte del debitore, che potrebbe rendersi inadempiente proprio allo scopo di fare scattare la sanzione della nullità radicale di cui all'art. 1815, comma 2, rendendo il mutuo sostanzialmente gratuito ed evitando oltretutto le conseguenze dell'inadempimento.

Appare allora preferibile partire dalla constatazione della diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.

Come è noto, gli interessi corrispettivi ineriscono alla "fisiologia" del mutuo e coprono il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, costituendo in sostanza il "prezzo" del credito erogato, mentre gli interessi moratori riguardano la fase "patologica" dell'operazione, intervenendo quando il mutuatario non paga quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.

Ciò induce ad assimilare l'interesse (convenzionale) di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, alla clausola penale, con la conseguenza che si rivela percorribile la via della riduzione secondo equità della penale, prevista dall'art. 1384 c.c., che appare applicabile a tutte le clausole contrattuali che determinano in maniera anticipata una pena in capo alla parte inadempiente.

In particolare, la riduzione giudiziale degli interessi moratori eccessivi si giustifica, oltre che in ragione dell'inquadramento dei medesimi come clausola penale, sul presupposto che la sanzione prevista dall'art. 1815



comma 2 c.c. si applica ai soli interessi corrispettivi e che neanche la nullità per violazione di norme imperative sancita dall'art. 1418 comma 1 c.c. può trovare spazio, in quanto per gli interessi moratori usurari, sussistendo un rimedio legislativo diverso dalla nullità (ossia, per l'appunto, la riduzione del tasso ex art. 1384 c.c.), si rientra nell'inciso finale della disposizione, che esclude la nullità pur in ipotesi di contrasto con norme imperative quando <<la legge disponga diversamente>>.

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna degli opposenti in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (v. Cass. n. 22747 del 2013; Cass. n. 23273 del 2010).

§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'opposizione a precetto deve essere pertanto rigettata.

§6. Infine, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in atto ravvisabile in ordine alle conseguenze dell'usurarietà degli interessi di mora, si giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite, comprese le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, che si pongono in via definitiva a carico degli opposenti in solido.

P.Q.M.



Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) spese compensate.

Sentenza redatta e trasmessa telematicamente con l'applicativo Consolle del magistrato il 3 marzo 2018.

Il Giudice
dott.ssa Antonella Stilo

Firmato Da: SCHIRRIPA VINCENZO E messo Da: AnibaPEC S.p.A. NG CA 3. Serial#: 4411e1be70d15b7a0a5d0d615e9874de9 - Firmato Da: STILO ANTONELLA E messo Da: Postecom CA3 Serial#: eeb51

